

circolare
16 MARZO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 16 marzo 2015

Oggetto

INAIL, limiti di retribuzione giornaliera per il 2015

L'Inail, con la Circolare n. 38 del 10 marzo 2015, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2015.

Tutti i contributi e i premi devono essere calcolati su un "minimale", ossia su un limite minimo di retribuzione da assoggettare al contributo globale per ogni giornata retribuita, anche quando la retribuzione scende al di sotto di tale limite.

Per l'anno 2015, il minimale giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in Euro 47,68.

Sono escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero:

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;
- l'assegno o l'indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, per i quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare.

I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell'ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguglio.

Limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	131,89	47,68*	47,68*
Artigianato	-	47,68*	47,68*
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	131,89	47,68*	47,68*
Commercio	131,89	47,68*	47,68*
Spettacolo	108,22	47,68*	47,68*

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	91,09	47,68*	47,68*
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo ufficio – impiegato di 1° cat.	Impiegati di 2° e 3° cat.	
	47,68*	47,68*	
Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione)	Ispettori		
	di organizzazione produttiva	di produzione	
		Cat. A	Cat. B-C
84,48	47,68*	47,68*	
Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale di fatica, custodia e pulizia		
	47,68*		
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	Operai		
	3° livello	4° livello	5° livello
	47,68*	47,68*	47,68*
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso abitazione o ad altro uso)	Pulitori		
	47,68*		
	Impiegati		Operai
	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	
Istruzione ed educazione prescolare non statale	50,42	47,68*	47,68*
Istruzione ed educazione scolare non statale	51,70	47,68*	47,68*
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio assistenziale, comprese le I.P.A.B.	50,42	47,68*	47,68*
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	50,42	47,68*	47,68*

* limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,68 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989

Riepilogo comparativo per l'anno 2015 dei limiti di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	Per le retribuzioni effettive	Generalità dei lavoratori dipendenti	Euro 47,68
		Operai agricoli	Euro 42,41
	Per le retribuzioni convenzionali	Lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	Euro 47,68
		Lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	Euro 26,49

Lavoratori part-time

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) – come detto pari per il 2015 a euro 47,68 – per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

Minimale orario = 47,68 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 7,15 euro

Lavoratori parasubordinati

La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, da determinare ai sensi dell'articolo 51 D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

Dal 1° luglio 2014 i limiti minimo e massimo dell'imponibile

- annuale sono euro 16.163,70 – euro 30.018,30;
- mensile sono euro 1.346,98 – euro 2.501,53.

Prestazioni occasionali

Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con compenso non superiore all'importo di euro 5.000 (articolo 61, comma 2 del DLgs n. 276/2003) nel medesimo anno, la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

- rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;
- rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dal 1° luglio 2014 i minimali ed i massimali dell'imponibile sono pari a

- euro 53,88 – 100,06 (giornaliero)
- euro 1.346,98 – euro 2.501,53 (mensile).

Lavoratori dell'area dirigenziale

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'Inail specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time è necessario calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Dal 1° luglio 2014 l'imponibile orario (euro 100,06:8), giornaliero (euro 30.018,30:300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	Oraria Euro 12,51*
	Giornaliera Euro 100,06**
	Mensile Euro 2.501,53

* per arrotondamento del valore di Euro 12,5075 (Euro 100,06:8)

** per arrotondamento del valore di Euro 100,061

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
 Dottore Commercialista
 Revisore contabile

